Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 21 settembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 214 DEL 21 SETTEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro 4 %, di scadenza 15 settembre 1951, delle venticinque serie (dalla A-1 alla A-25) emesse in base al regio decreto-legge 1° settembre 1942, n. 972, ai quali sono stati assegnati premi nella ottava estrazione eseguita nei giorni dal 1° al 14 agosto 1946.

(2856)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 100.

Approvazione della convenzione con il R.A.C.I. per la riscossione dell'addizionale alle tasse automobilistiche istituita con l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, che approva il testo di legge sulle tasse ciclistiche e automobilistiche, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58, modificato col regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1936, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1937;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 694;

Visto il regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il rappresentante del Reale Automobile Club d'Italia addì 18 marzo 1946 per la riscossione, per conto dello Stato ed a favore delle provincie, a far tempo dal 1° gennaio 1946, dell'addizionale sulle tasse automobilistiche istituita con l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale n. 100 del 18 febbraio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

SCOCCIMARRO — ROMITA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 107. — VENTURA

Convenzione fra il Ministero delle finanze e il Reale Automobile Club d'Italia, per la riscossione dell'addizionale sulle tasse automobilistiche, istituita con l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale n. 100 del 18 febbraio 1946.

Addì 18 marzo 1946 in Roma, nel palazzo del Ministero delle finanze:

Il Ministro per le finanze, dott. Mauro Scoccimarro, in rappresentanza del Governo, da una parte; e dall'altra parte il commissario straordinario principe Filippo Caracciolo, in rappresentanza del Reale Automobile Club d'Italia - ente morale - con sede in Roma, via Po n. 14, hanno stabilito e concordato quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze - Direzione generale della finanza locale - affida al Reale Automobile Club d'Italia l'incarico di liquidare e riscuotere, per conto dello Stato ed a favore delle provincie, l'addizionale sulle tasse automobilistiche istituita con l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100.

Art. 2.

Il Reale Automobile Club d'Italia accetta l'incarico e si impegna di eseguirlo sotto l'osservanza di tutti gli obblighi e le responsabilità stabiliti nella convenzione approvata con la legge 30 novembre 1939, n. 1873, e successive modificazioni, relativa alla riscossione delle altre tasse automobilistiche di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88.

Art. 3.

Il Ministero delle finanze - Direzione generale della finanza locale - si riserva la facoltà di esercitare gli opportuni controlli amministrativi e contabili, a mezzo di propri funzionari, presso la Direzione del Reale Automobile Club d'Italia la quale dovrà tenere a disposizione dei funzionari stessi, all'uopo delegati, tutti i documenti relativi alla gestione del servizio.

Art. 4.

A titolo di compenso per l'incarico assunto con la presente convenzione, il Reale Automobile Club d'Italia ha diritto ad un aggio sulle riscossioni dell'addizionale nella misura seguente:

7 per cento per le riscossioni fino a L. 150.000.000;
5 per cento per le riscossioni superiori a lire 150.000.000 e fino a lire 200.000.000;
4 per cento per le riscossioni superiori a lire 200.000.000.

Tale compenso è comprensivo di tutte indistintamente le spese occorrenti all'esecuzione del mandato, nessuna esclusa od eccettuata.

Resta inteso che le eventuali modifiche che fossero apportate nella corresponsione dell'aggio riconosciuto per la riscossione delle tasse erariali di circolazione di cui alla convenzione allegata al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, saranno applicate nella stessa misura proporzionale anche al compenso fissato per la esazione dell'addizionale.

Art. 5.

La presente convenzione entra in vigore a tutti gli effetti a partire dalle riscossioni relative all'annualità 1946 e scadrà il 30 novembre 1948, ossia nello stesso giorno della scadenza stabilita per la convenzione in corso concernente il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

Art. 6.

La presente convenzione, redatta in triplice esemplare, è esente da tassa di bollo e di registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il commissario straordinario del R.A.C.I.
FILIPPO CARACCIOLO

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 101.

Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, compresa la ricostruzione e riparazione di quelle distrutte o danneggiate per eventi bellici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Ritenuta la necessità di disporre una ulteriore autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, compresa la riparazione e ricostruzione di quelle distrutte o danneggiate da eventi bellici, anche in relazione al fine di procurare un maggiore assorbimento della mano d'opera e promuovere una più intensa attività produttiva;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire due miliardi per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, compresa la ricostruzione e riparazione di quelle distrutte o danneggiate per eventi bellici.

Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro, sarà provveduto al riparto della spesa di cui al precedente comma fra le nuove opere di bonifica e quelle di ripristino.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti all'inscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, delle somme di cui all'articolo precedente a misura del bisogno.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 105. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 agosto 1946, n. 102.

Autorizzazione della spesa di lire dieci miliardi per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di opere irrigue e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, nonchè per la concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Ritenuta la necessità di disporre una nuova autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, compresa la riparazione e ricostruzione di quelle danneggiate o distrutte per eventi bellici, di opere irrigue e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, nonchè per la concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire dieci miliardi per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, compresa la riparazione e ricostruzione di quelle danneggiate o distrutte per eventi bellici, di opere irrigue e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, nonchè per la concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario.

Tale spesa viene ripartita in ragione di sette miliardi per le opere di interesse pubblico e di tre miliardi per quelle di miglioramento fondiario.

Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro, sarà provveduto al riparto della spesa di sette miliardi fra le opere di ripristino e le altre.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti all'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, delle somme di cui all'art. 1 a seconda delle necessità.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — SEGNI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 106. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 agosto 1946, n. 163.

Modificazione all'art. 46, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, relativo all'inquadramento, nel sistema tributario, dell'avocazione dei profitti di regime.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con tutti i Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il termine di cui al primo comma dell'art. 46 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è prorogato al 30 giugno 1947.

Art. 2.

Il presente decreto, nei territori restituiti all'Amministrazione italiana, avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle provincie ancora soggette al Governo militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — SCOCCIMARRO — CORBINO — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI — GONELLA — ROMITA — SEGNI — FERRARI — SCELBA — MORANDI — D'ARAGONA — CAMPILLI — SERENI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 108. — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.

Modalità per l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 315, concernente l'assunzione a carico dello Stato dell'onere derivante dal prezzo politico del pane e della pasta.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 315, con il quale viene autorizzata la somministrazione di fondi ai Consorzi agrari provinciali in conto del pagamento dell'onere a carico dello Stato risultante dalla gestione dei « Granai del popolo » e dall'applicazione del prezzo del pane e della pasta di cui al decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 167, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38;

Decreta:

Art. 1.

L'onere che lo Stato assume a proprio carico è quello risultante dalla differenza tra il ricavo netto ottenuto dall'inizio della gestione di ammasso 1944-45 fino all'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, dalla vendita al consumo del pane e della pasta al prezzo di cui al decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 167, e la spesa sostenuta per il pagamento del prezzo ai conferenti dei cereali destinati alla panificazione ed alla pastificazione, per la gestione dei « Granai del popolo », per i trasporti provinciali ed interprovinciali dei cereali, per i trasporti interprovinciali delle farine, nonchè per gli interessi passivi sui relativi finanziamenti concessi dagli Istituti di credito.

Art. 2.

Le somministrazioni di fondi ai Consorzi agrari provinciali, previste dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 315, vengono effettuate con le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il tramite della Federazione italiana dei consorzi agrari, accerta presso i singoli Consorzi agrari delle provincie, nelle quali sono state applicate le norme del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 167, i quantitativi dei cereali di produzione nazionale distribuiti, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, per la panificazione e per la pastificazione nell'ambito di ciascuna provincia, determinandone la provenienza, nonchè i prezzi unitari netti stabiliti dalle locali Sezioni provinciali dell'alimentazione per la cessione del prodotto reso franco molino.

Art. 4.

Raccolti gli elementi di cui all'articolo precedente, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ne dà conoscenza ai Consorzi agrari delle provincie produttrici, i quali determinata la differenza tra il prezzo corrisposto ai conferenti per i cereali immessi al consumo e il ricavato dalla cessione del prodotto ai molini, provvedono a richiedere le somministrazioni occorrenti al pagamento di acconti a favore degli Istituti di credito a copertura dei finanziamenti da questi effettuati anche per le spese di gestione.

Le domande di somministrazioni firmate dal presidente o dal commissario del Consorzio e vistate da almeno uno dei sindaci, debbono essere trasmesse alla Federazione italiana dei consorzi agrari che, munitele del proprio visto, le inoltra al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i provvedimenti di competenza.

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sui fondi all'uopo stanziati nel proprio bilancio ed effettuati gli opportuni accertamenti, provvede alle somministrazioni di cui all'articolo precedente.

I Consorzi agrari provinciali, incassate le somme, provvedono a ripartirle immediatamente tra i rispettivi Istituti finanziatori.

Art. 6.

I Consorzi agrari, compilato il rendiconto della gestione « Granai del popolo » 1944-45, lo sottopongono alla Commissione di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1945, n. 24.

Detta Commissione, esaminato il rendiconto e determinata la quota delle spese di gestione e degli oneri di finanziamento, afferenti ai cereali distribuiti al consumo fino all'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, lo trasmette, accompagnato da apposita motivata relazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello del tesoro per l'approvazione.

Approvato il rendiconto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica ai singoli Consorzi agrari la quota di spese generali e di finanziamento riconosciuta afferente ai cereali immessi al consumo dall'inizio della campagna di ammasso fino all'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38.

Art. 7.

I Consorzi agrari, ricevuta la comunicazione di cui al terzo comma dell'articolo precedente, compilano il rendiconto della gestione per i cereali immessi al consumo fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, specificando:

nella parte attiva:

a) l'importo riscosso dai molini per vendita del prodotto;

b) l'importo delle somministrazioni già ricevuto dallo Stato;

nella parte passiva:

a) l'importo corrisposto ai conferenti;

b) l'importo accertato delle spese di gestione;

c) l'importo accertato degli oneri di finanziamento.

Il rendiconto, accompagnato da un estratto conto degli istituti finanziatori, firmato dal presidente o commissario del Consorzio e vistato dal collegio dei sindaci, deve essere sottoposto alla revisione dell'Intendenza di finanza e trasmesso successivamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede al pagamento del saldo.

Art. 8.

Per le spese dei trasporti provinciali ed interprovinciali dei cereali dai « Granai del popolo » ai molini, nonchè dei trasporti interprovinciali delle farine, la cui regolamentazione, ai sensi dei decreti Ministeriali 14 febbraio 1944 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83) e 15 febbraio 1945 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28) è affidata alla Federazione italiana dei consorzi agrari, i Consorzi agrari provinciali compilano separati rendiconti che inoltrano alla Federazione stessa unitamente ai seguenti documenti:

1) documentazione giustificativa;

2) domanda di somministrazione da compilarsi con le modalità di cui al 2° comma dell'art. 4;

3) delega autorizzante il versamento dell'importo corrispondente direttamente alla Federazione italiana dei consorzi agrari.

La Federazione italiana dei consorzi agrari, controllato ciascun rendiconto e la relativa documentazione, lo trasmette, con suo visto, al Ministero dell'agricoltura e foreste ed a quello del tesoro per i provvedimenti di competenza.

Riscontrata la regolarità del rendiconto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone il pagamento del relativo importo, che, appena riscosso, deve immediatamente essere ripartito tra gli istituti finanziatori.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1946

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(2837)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1946.

Autorizzazione alla « Mutua italiana di assicurazione bestiame », con sede in Roma, ad esercitare la riassicurazione nei rami bestiame, grandine e agricoli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1925 col quale la « Mutua italiana di assicurazione bestiame » fu autorizzata ad esercitare l'assicurazione contro i danni della mortalità del bestiame;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1934 col quale, a seguito della concentrazione fra la Società anonima cooperativa di assicurazione bestiame « La Cremonese » e la « Mutua italiana di assicurazione bestiame », quest'ultima fu autorizzata a continuare l'assicurazione contro i danni della mortalità e del deprezzamento del bestiame;

Vista la domanda della predetta Mutua, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio alla riassicurazione nei rami bestiame, grandine e per tutti i rischi agricoli;

Considerata l'opportunità di accogliere la domanda allo scopo di creare le condizioni necessarie per un migliore equilibrio tecnico dell'impresa;

Decreta:

La « Mutua italiana di assicurazione bestiame », con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare la riassicurazione nei rami bestiame, grandine e agricoli.

Roma, addì 31 luglio 1946

(2839) *Il Ministro*: GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1946.

Nuove norme d'attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, sulle caratteristiche dei titoli e libretti nominativi rappresentanti buoni del Tesoro quinquennali 5 % con scadenza 1° aprile 1950.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, col quale venne autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro quinquennali cinque per cento, con scadenza al 1° aprile 1950;

Veduto il decreto Ministeriale 29 maggio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 19 giugno 1945, contenente norme per l'attuazione del sopra citato decreto;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363, per la estensione alle provincie del nord Italia della sottoscrizione ai buoni suddetti;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei buoni nominativi e dei libretti nominativi, della specie, già in circolazione, cui non fu potuto provvedere a suo tempo per difficoltà derivate dai noti eventi bellici, e di modificare, altresì, gli articoli 2 e 3 del decreto Ministeriale 29 maggio 1945 citato;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro nominativi, rappresentanti buoni del Tesoro quinquennali 5 % al portatore, con scadenza al 1° aprile 1950, dei quali venne autorizzata l'emissione con decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, sono stampati, su fogli di carta bianca filigranata, in litografia tanto nel prospetto che nel rovescio.

La carta presenta, in filigrana scura, il disegno di due losanghe a linee ondulate intercalate in senso verticale; nel centro della losanga più grande, vi sono, in filigrana chiara, le lettere D.P., che corrono in senso orizzontale.

Art. 2.

Ciascun buono nominativo si compone: di una matrice, collocata nella parte superiore del titolo e di una contromatrice, posta lungo il lato destro, dalle quali il titolo stesso viene distaccato all'atto dell'emissione; del corpo del titolo e di dieci cedole per il pagamento delle rate semestrali d'interessi, disposte lungo il lato inferiore del foglio, su due colonne di cinque cedole ciascuna.

Il corpo del buono nominativo è contornato da una cornice rettangolare, riproducente foglie di alloro legate con nastri; intorno alla cornice, esternamente, vi è un motivo di linea.

La parte interna del buono, racchiusa entro la cornice, reca un fondo « mille nomi », con la dizione in caratteri minutissimi: « Buono del Tesoro », ripetuta innumerevoli volte. Tale fondo è interrotto, nella parte centrale inferiore, da un disco bianco, sul quale è impresso il bollo a secco dello Stato.

Il prospetto del buono reca, nella parte superiore, le leggende: « Buono del Tesoro quinquennale a premi — fruttante l'interesse del 5 % annuo con esenzione da ogni imposta presente e futura — emesso in base al decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1945, numero 70 ». A destra di tale dicitura, uno spazio tratteggiato è destinato alla impressione del numero d'iscrizione del buono. Seguono la indicazione del capitale nominale rappresentato dal titolo e quella della data di rimborso del capitale stesso, 1° aprile 1950; quindi uno spazio per l'intestazione del buono e le eventuali annotazioni. Nell'angolo inferiore sinistro sono riservati degli spazi per le indicazioni della data di emissione e del numero di posizione, e, nell'angolo inferiore destro lo spazio per la impressione, a stampa, mediante fac-simile, della firma del direttore generale del Tesoro.

Le liste di separazione, lungo le quali si esegue lo stacco del buono dalla matrice e dalla contromatrice, sono costituite da fasce a linee ondulate, con soprascritta, in carattere romano maiuscolo, la leggenda « Direzione generale del Tesoro ». Tra la lista di separazione della matrice e la cornice del corpo del titolo è stampato, su fondo bianco, « Regno d'Italia ».

Art. 3.

Il rovescio del buono nominativo, in corrispondenza del corpo del titolo consta di tre parti: le prime due da sinistra a destra, comprendono le tabelle per l'indicazione delle serie, dei tagli e dei numeri d'iscrizione dei buoni al portatore, che il titolo nominativo rap-

presenta; la terza parte contiene le avvertenze concernenti l'ammontare, la data delle estrazioni ed il pagamento dei premi cui concorre ciascun buono unitario, e quelle relative al pagamento delle rate semestrali di interessi ed al rimborso del capitale; nonchè uno spazio in bianco, per le annotazioni relative all'eventuale pagamento dei premi.

Art. 4.

Le dieci cedole, per il pagamento delle rate semestrali d'interessi, collocate in corrispondenza del lato inferiore del titolo, dal quale sono separate da una lista costituita da linee ondulate e dalla soprascritta « Direzione generale del Tesoro », sono numerate progressivamente dall'uno al dieci, dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno.

Il prospetto di ciascuna cedola è costituito da una cornice che riproduce foglie di alloro legate con nastri. Sul lato superiore, la cornice è interrotta al centro da un piccolo spazio rettangolare, sul quale è stampato il numero d'ordine della cedola; sul lato destro della stessa cornice è riportata l'indicazione del provvedimento con il quale venne autorizzata la emissione dei buoni quinquennali con scadenza 1° aprile 1950.

Lo stesso prospetto reca, sull'angolo superiore sinistro, l'indicazione del numero d'iscrizione del buono nominativo, seguito, lungo il lato superiore, dalla dizione « Buono del Tesoro quinquennale 5 % a premi », dalla indicazione della scadenza semestrale della cedola, dalla indicazione dell'ammontare di essa; lungo il lato inferiore, vi è un'avvertenza concernente il pagamento della cedola stessa; e, infine, nell'angolo a destra, in basso, lo spazio per l'indicazione in cifre dell'ammontare della cedola.

Sul lato destro di ogni cedola è un piccolo spazio circolare in bianco, sul quale è impresso il bollo a secco dello Stato.

Le cedole sono stampate su un fondo « mille nomi » identico a quello del corpo del titolo.

La cedola numero uno, relativa alla rata d'interessi 1° ottobre 1945, è annullata con leggenda trasversale.

Sul rovescio di ogni cedola vi è una cornicetta lineare rettangolare, con ai quattro angoli il numero della cedola ripetuto e racchiuso in un quadratino.

Al centro, la cedola presenta una losanga a motivi di linea, interrotta, nella parte centrale, da un rettangolo in bianco, su cui è stampato: 5 % B. T. Q. = 1950 = 5 % ».

Art. 5.

La stampa dei buoni nominativi è eseguita in colore blu acciaio per le cornici e le leggende del prospetto del titolo, per le leggende del prospetto delle cedole e pel rovescio; in coloro verde bottiglia pel fondo del titolo e pel fondo e cornice delle cedole.

I numeri d'iscrizione e le firme sono impressi tipograficamente in coloro nero.

Art. 6.

I libretti nominativi, in rappresentanza di buoni del Tesoro quinquennali 5 % al portatore, con scadenza al 1° aprile 1950, entro il limite massimo di dieci milioni di lire di capitale, corrispondenti a ventimila buoni unitari, sono costituiti da fogli esterni (copertine), e da fogli intercalari, stampati in litografia, su carta filigranata bianca.

La carta presenta, su tutta la sua superficie, una filigrana scura, costituita da losanghe a linee ondulate e angolari; nella losanga a linea ondulata si leggono le lettere D. P. in filigrana chiara.

La prima e quarta facciata dei fogli esterni e le quattro facciate dei fogli intercalari hanno un identico fondo « mille nomi », con la dizione « Buono del Tesoro » impressa in senso orizzontale ed ondulato innumerevoli volte.

La prima facciata del foglio esterno (copertina) contiene il prospetto del libretto, contornata da una cornice rettangolare, riproducente foglie di alloro stilizzate e legate con nastri, racchiuse esternamente da un motivo di linea.

Il prospetto reca nella parte superiore, le leggende in caratteri maiuscoli: « Regno d'Italia = Buoni del Tesoro quinquennali a premi = rimborsabili il 1° aprile 1950 = fruttanti l'interesse del 5 % annuo = pagabile nel Regno = con esenzione da ogni imposta presente e futura = emesso in base al D. L. L. 12 marzo 1945, n. 70 = libretto nominativo = del complessivo capitale nominale originario di lire. . . . . . in rappresentanza dei buoni descritti nei. . . . . fogli intercalari, a favore di . . . . ».

Appositi spazi, nella parte superiore del prospetto, sono destinati alle indicazioni in cifre del numero di iscrizione del libretto e dell'importo del capitale nominale originario.

Nella parte inferiore del prospetto, dopo un'avvertenza concernente la maniera di accertare il valore vigente del libretto in conto capitale, sono riservati degli spazi per l'indicazione della data di emissione del libretto medesimo e del numero di posizione, nonchè per l'impressione a stampa, mediante fac-simile, della firma del direttore generale del Tesoro.

In un spazio circolare in bianco, a tratteggio ondulato, sul lato sinistro del prospetto, è impresso il bollo a secco dello Stato.

La seconda e terza facciata del foglio esterno (copertina) sono completamente in bianco.

La quarta facciata presenta il fondo « mille nomi », racchiuso in una cornice a motivi simmetrici ripetuti, e contiene dieci caselle disposte su due colonne, limitate, ciascuna, da una cornice lineare, recanti, lungo il lato superiore, la indicazione della scadenza semestrale, e destinate alla impressione del bollo comprovante il pagamento della relativa rata d'interessi, a cominciare dalla seconda casella in alto, a sinistra. La prima casella è annullata con leggenda trasversale.

Art. 7.

Dei fogli intercalari dei libretti, alcuni contengono la distinta dei buoni unitari o multipli compresi nel libretto; altri il conto di riduzione del libretto stesso, in dipendenza di operazioni di tramutamento al portatore dei buoni predetti.

I primi contengono, nelle quattro facciate, e su due colonne, tabelle per la indicazione della serie e del numero dei buoni compresi nel libretto, e per altre annotazioni; mentre gli altri intercalari presentano, in ognuna delle quattro facciate, dieci identiche caselle, limitate da cornici lineari, destinate alla compilazione dei conti di riduzione dell'importo del libretto, in dipendenza di operazioni.

Ciascuna delle quattro facciate, delle due specie di fogli intercalari, ha il fondo « mille nomi », racchiuso in una cornice a motivi simmetrici ripetuti.

Sull'angolo superiore destro della prima facciata di tutti i fogli, intercalari è, infine, impresso, in apposito spazio circolare, il bollo a secco dello Stato, identico a quello apposto sul frontespizio del libretto.

Art. 8.

La prima e quarta facciata dei fogli esterni (copertina) e le quatro facciate dei fogli intercalari, sono stampate nel fondo in azzurro chiaro, e nelle cornici e leggende in colore blu.

La firma del direttore generale del Tesoro ed il numero di iscrizione del libretto sono stampati tipograficamente in colore nero.

Art. 9.

Il primo e il terzo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 29 maggio 1945 sono sostituiti dai seguenti:

« I buoni saranno rappresentati da titoli al portatore ovvero da titoli nominativi, che potranno comprendere buoni unitari o multipli al portatore, anche appartenenti a serie differenti, entro il limite massimo di cinque milioni di lire di capitale nominale, corrispondenti a diecimila buoni unitari.

E' in facoltà dell'Amministrazione del debito pubblico di emettere, in luogo di titoli nominativi, libretti nominativi, ciascuno dei quali potrà comprendere buoni al portatore, di taglio unitario o multiplo, appartenenti o non alla medesima serie, entro il limite massimo di dieci milioni di lire di capitale nominale, corrispondenti a ventimila buoni unitari ».

Art. 10.

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto Ministeriale 29 maggio 1945 è sostituito dal seguente:

« Parimenti, i titoli e i libretti nominativi, su domanda dell'intestatario o dell'avente diritto, possono essere divisi in altri titoli o libretti nominativi, rappresentanti ciascuno una parte dei buoni al portatore compresi nel titolo o libretto originario; e, se non gravati da vincoli differenti, possono essere riuniti al nome della medesima persona o dello stesso ente, entro i limiti di valore, stabiliti dal precedente art. 2, e di formato per gli stampati dei titoli nominativi ».

Art. 11.

I modelli dei titoli, considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1946

Il Ministro: CORBINO

(2804)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimenti di notai

Con decreto Ministeriale del 14 settembre 1946:

Ioppolo Diego, notaio residente nel comune di Sinagra, distretto notarile di Patti, è traslocato nel comune di Sant'Angelo di Brolo, stesso distretto;

Murabito Salvatore, notaio residente nel comune di Leonforte, distretto notarile di Nicosia, è traslocato nel comune di Trecastagni, distretto notarile di Catania;

Lo Duca Francesco, notaio residente nel comune di Castellammare del Golfo, distretto notarile di Trapani, è traslocato nel comune di Marsala, stesso distretto;

Casotti Vittorio, notaio residente nel comune di Pievepelago, distretto notarile di Modena, è traslocato nel comune di Reggio Emilia;

Uccello Giovanni, notaio residente nel comune di Palazzolo Acreide, distretto notarile di Siracusa, è traslocato nel comune di Sortino, stesso distretto;

Vascellari Aurelio, notaio residente nel comune di Trento, è traslocato nel comune di Pieve di Cadore, distretto notarile di Belluno.

(2823)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione di Napoli dell'Ente nazionale protezione degli animali, ad accettare una eredità

Con decreto Ministeriale in data 31 agosto 1946, numero 10.11404-10089.G. la sezione di Napoli dell'Ente nazionale protezione degli animali è autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in beni immobili siti in provincia di Foggia, disposta in suo favore dalla defunta Sportelli Concetta, vedova Villani Marchesani, con testamento olografo, in data 17 agosto 1936, per notar Aristide Staffa in Napoli.

(2821)

Autorizzazione al comune di Aprilia (Latina), ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 21 giugno 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Aprilia (provincia di Latina), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 1.000.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1946.

(2824)

Autorizzazione al comune di Procida (Napoli) ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 27 giugno 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Procida (provincia di Napoli), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 880.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1946.

(2825)

Autorizzazione al comune di Giugliano (Napoli) ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 22 giugno 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Giugliano (provincia di Napoli), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.100.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1946.

(2826)

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 7

dal 1° al 15 aprile 1946

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Asti	Castagnole Lanzo	B	—	1
Bari	Gravina	B	—	1
Id.	Turi	B	—	1
Brindisi	Erchie	O	—	1
Id.	Torre Santa Susanna	O	—	1
Id.	Villa Castelli	O	1	—
Campobasso	Bonefro	O	1	—
Id	S. Croce di Magliano	Cap	—	1
Catanzaro	Chiaravalle	B	—	1
Chieti	Furci	B	—	1
Cremona	Ricengo	B	—	1
Firenze	Campi	B	—	1
Frosinone	Anagni	B	1	—
Matera	Matera	B	1	—
Nuoro	Meana Sardo	B	—	2
Pistoia	Pescia	B	—	1
Salerno	Ravello	B	1	—
Id.	Tramonti	B	1	—
Terni	Calvi dell'Umbria	B	—	1
Torino	Torino	B	1	—
Treviso	Gaiarine	B	1	—
			8	14
	Carbonchio sintomatico			
Cremona	Casalmaggiore	B	1	—
Matera	Bernalda	B	1	—
Modena	Frassinoro	B	—	1
Viterbo	Tarquinia	S	—	3
			2	4
	Afta epizootica			
Alessandria	Alessandria	B	2	—
Id.	Arquata Scrivia	B	1	—
Id.	Bistagno	B	—	1
Id.	Id.	Cap	—	1
Id.	Capriata d'Orba	B	—	1
Id.	Casale Monferrato	B	—	1
Id.	Cerrina	B	—	1
Id.	Francavilla Bisio	B	—	1
Id.	Gavi	B	1	—
Id.	Giarole	B	1	—
Id.	Melazzo	B	2	—
Id.	Mirabello Monferrato	B	1	—
Id.	Murisengo	B	2	—
Id.	Serravalle Scrivia	B	1	—
Id.	Tortona	B	—	1
Id.	Valenza	B	1	—
Id.	Villadeati	B	4	—
Asti	Asti	B	4	—
Id.	Bubbio	B	—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Asti	Castagnole Lanze	B	—	1
Id.	Mongardino	B	—	1
Id.	Villa Corsione	B	1	—
Id.	Robella	B	—	2
Id.	Vesime	B	3	—
Id.	Rocchetta Tamaro	B	—	3
Id.	San Damiano d'Asti	B	2	1
Avellino	Ariano Irpino	B	2	—
Id.	Montella	O	—	1
Id.	Montemarano	B	1	—
Id.	San Martino Valle Caudina	B	1	—
Bari	Modugno	B	2	—
Id.	Molfetta	B	4	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	2	—
Id.	Terlizzi	B	8	—
Benevento	Torrecuso	B	1	—
Id.	Paduli	B	2	—
Id.	Sant'Agata de' Goti	BO	8	—
Id.	Melizzano	B	1	—
Id.	Airola	B	1	—
Id.	Telese	B	—	1
Id.	San Salvatore Telesino	B	—	1
Bergamo	Almenno San Bartolomeo	B	1	1
Id.	Bonate Sotto	B	—	2
Id.	Calcio	B	2	—
Id.	Calolziocorte	B	1	—
Id.	Casirate d'Adda	B	1	1
Id.	Clusone	B	1	—
Id.	Dossena	B	1	—
Id.	Fornovo San Giovanni	B	—	2
Id.	Nembro	B	—	1
Id.	Palazzago	B	1	—
Id.	Palosco	B	1	—
Id.	Romano Lombardo	B	—	2
Id.	Roncola	B	1	—
Id.	Torre Pallavicini	B	1	—
Id.	Villa di Serio	B	1	—
Bologna	Bazzano	B	1	—
Id.	Castel San Pietro	B	2	—
Id.	Imola	B	2	—
Id.	Medicina	B	1	—
Id.	Molinella	B	1	1
Id.	Pianoro	B	1	—
Brescia	Brescia	B	13	2
Id.	Bassano Bresciano	B	9	—
Id.	Nave	B	3	—
Id.	Capriano Azzano	B	5	—
Id.	Cologne	B	6	—
Id.	Villachiara	B	10	—
Id.	Isorella	B	1	—
Id.	Borgo San Giacomo	B	26	—
Id.	Pompiano	B	3	—
Id.	Roncadelle	B	3	—
Id.	Castel Mella	B	8	—
Id.	Mairano	B	10	—
Id.	Pralboino	B	3	—
Id.	Pontevico	B	4	—
Id.	Verolanuova	B	19	—
Id.	Gussago	B	1	—
Id.	Pontoglio	B	9	—
Id.	Alfianello	B	3	—
Id.	Rodengo Saiano	B	3	—
Id.	San Gervasio	B	6	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Brescia	Leno	B	11	—
Id.	Gambara	B	5	1
Id.	Torbole Casaglia	B	7	—
Id.	Bozzolengo	B	9	—
Id.	Quinzano	B	12	—
Id.	Visano	B	1	—
Id.	Rezzato	B	1	—
Id.	San Zeno Naviglio	B	1	—
Id.	Cazzago San Martino	B	5	—
Id.	San Felice del Benaco	B	1	—
Id.	Barbariga	B	2	2
Id.	Lonato	B	11	—
Id.	Edolo	B	1	—
Id.	Padenghe	B	1	—
Id.	Cellatica	B	1	—
Id.	Vallio	B	2	—
Id.	Acquafredda	B	1	—
Id.	Roè Volciano	B	1	—
Id.	Nuvolento	B	1	—
Id.	Nuvolera	B	2	—
Id.	Serle	B	4	—
Id.	Erbusco	B	11	3
Id.	Calvagese	B	1	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	6	—
Id.	Mamerbio	B	1	—
Id.	Gavardo	B	6	—
Id.	Borgosatollo	B	2	1
Id.	Offlaga	B	2	—
Id.	Concesio	B	3	—
Id.	Castrezzato	B	3	1
Id.	Gianico	B	1	—
Id.	Lograto	B	1	—
Id.	Lumezzano	B	3	1
Id.	Capriolo	B	1	5
Id.	Desenzano	B	—	1
Id.	Darfo	B	—	1
Id.	Montichiari	B	—	1
Id.	Salò	B	—	1
Id.	Castelcovati	B	—	1
Chieti	San Giovanni Teatino	B	—	1
Como	Albanese con Cassano	B	1	—
Id.	Alzate Brianza	B	2	—
Id.	Barzago	B	1	—
Id.	Barzanò	B	14	1
Id.	Bregnano	B	2	1
Id.	Cadorago	B	3	—
Id.	Carimate	B	—	1
Id.	Como	B	17	—
Id.	Costa Masnaga	B	4	1
Id.	Fino Mornasco	B	4	—
Id.	Garbagnate Monastero	B	2	—
Id.	Laglio Brienno	B	1	—
Id.	Lomazzo	B	4	—
Id.	Luisago	B	3	—
Id.	Lurago Erba	B	3	3
Id.	Molteno	B	2	—
Id.	Olgiate Calco	B	—	1
Id.	Orsenigo	B	1	1
Id.	Ronago	B	1	—
Id.	Solbiate	B	—	2
Id.	Uggiate	B	2	—
Cremona	Casalmaggiore	B	1	—
Id.	Castelverde	B	—	1
Id.	Piadena	B	1	—
Id.	Scandolara Ravara	B	2	—
Cremona	Soncino	B	—	1
Cuneo	Cavallerleone	B	—	2
Id.	Cavallermaggiore	B	1	—
Id.	Cherasco	B	—	1
Id.	Narzole	B	—	1
Id.	Saluzzo	B	1	—
Id.	Serralunga d'Alba	BO	—	1
Firenze	Calenzano	B	—	1
Id.	Firenze	B	—	2
Id.	Scandicci	B	1	1
Forlì	Forlì	B	—	1
Id.	Meldola	B	—	1
Id.	Forlimpopoli	B	—	1
Frosinone	Santa Apollinare	Cap	—	1
Genova	Campomorone	B	6	—
Id.	Cogoleto	B	—	3
Id.	Genova	B	2	1
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Mele	B	1	—
Id.	Nè	B	1	—
Grosseto	Grosseto	B	2	—
L'Aquila	Avezzano	B	—	1
Id.	Ortucchio	B	—	1
Id.	Pescocostanzo	B	—	1
Latina	Latina	B	—	1
Lecce	Lecce	B	6	—
Lucca	Camaiore	B	—	1
Milano	Bellinzago Lombardo	B	—	2
Id.	Bernate Ticino	B	—	1
Id.	Brembio	B	—	1
Id.	Briosco	B	—	1
Id.	Caselle Lurani	B	—	1
Id.	Cassino de' Becchi	B	—	1
Id.	Cavenago d'Adda	B	—	1
Id.	Cernusco sul Naviglio	B	—	1
Id.	Cervignano d'Adda	B	—	1
Id.	Corsico	B	—	1
Id.	Gaggiano	B	—	2
Id.	Rho	B	—	1
Id.	Milano	B	—	2
Id.	Montanaso Lombardo	B	—	2
Id.	Motta Visconti	B	—	1
Id.	Ossago Lodigiano	B	—	1
Id.	Pioltello	B	—	1
Id.	San Martino in Strada	B	—	2
Id.	Sant'Angelo Lodigiano	B	—	1
Id.	San Zenone al Lambro	B	—	1
Id.	San Giuliano Milanese	B	—	1
Id.	Settala	B	—	1
Id.	Truccazzano	B	—	1
Id.	Turano Lodigiano	B	—	1
Id.	Villanova Sillaro	B	—	1
Modena	Frassinoro	B	—	1
Id.	Carpi	B	1	—
Id.	Castelvetro	B	1	—
Id.	Concordia	B	1	—
Id.	Formigine	B	1	1
Id.	Modena	B	4	9
Napoli	Marigliano	B	—	1
Id.	San Paolo Belsito	B	—	1
Novara	Novara	B	4	2
Id.	Arona	B	—	1
Id.	Bellinzago	B	3	—
Id.	Briandate	B	—	4
Id.	Borgo Lavezzaro	B	—	1

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Novara	Cameri	B	—	4
Id.	Casale Corte Cervo	B	—	2
Id.	Cavallirio	B	1	—
Id.	Landiona	B	1	—
Id.	Recetto	B	2	—
Id.	Romentino	B	—	1
Id.	San Nazzaro Sesia	B	1	—
Id.	San Pietro Mosezzo	B	—	1
Id.	Trecate	B	—	1
Id.	Vespolate	B	1	—
Padova	Bovolenta	B	1	—
Id.	Campodoro	B	1	—
Id.	Campo San Martino	B	2	1
Id.	Carmignano di Brenta	B	1	—
Id.	Casalserugo	B	1	—
Id.	Correzzola	B	1	—
Id.	Gazzo	B	3	1
Id.	Grantorto	B	1	—
Id.	Loreggia	B	2	—
Id.	Maserà	B	1	—
Id.	Massanzago	B	2	1
Id.	Mestrino	B	1	—
Id.	Montagnana	B	3	—
Id.	Padova	B	2	—
Id.	Piazzola	B	1	—
Id.	Piombino Dese	B	2	1
Id.	Polverara	B	3	—
Id.	Pontelongo	B	1	—
Id.	Ponte San Nicolò	B	2	1
Id.	Rubano	B	1	—
Id.	San Pietro Viminario	B	1	—
Id.	Santa Giustina in Colle	B	6	—
Id.	Salvezzano	B	1	1
Id.	Trebaseleghe	B	3	4
Id.	Urbana	B	1	—
Id.	Veggiano	B	1	1
Id.	Villa del Conte	B	1	—
Parma	Parma	B	1	—
Id.	Busseto	B	1	—
Id.	Soragna	B	1	—
Id.	Trecasali	B	1	—
Id.	Parma	B	—	1
Id.	Palanzano	B	—	3
Id.	Sissa	B	—	1
Pavia	Pavia	B	1	1
Id.	Inverno	B	1	—
Id.	Gerenzago	S	1	—
Id.	Cassolnuovo	B	1	—
Id.	Lardirago	B	1	—
Id.	Confienza	B	1	—
Id.	Giussago	B	1	—
Id.	Belgioioso	B	—	1
Id.	Corteolona	B	—	2
Id.	Zinasco	B	—	1
Id.	Albuzzano	B	—	1
Id.	Spessa	B	—	1
Id.	Santa Cristina	B	—	1
Id.	Rognano	B	—	1
Id.	Siziano	B	—	1
Id.	Landriano	B	—	2
Piacenza	Agazzano	B	—	1
Id.	Alseno	B	1	—
Id.	Borgonovo	B	—	1
Id.	Cadeo	B	2	—
Id.	Castelvetro	B	1	—
Piacenza	Cortemaggiore	B	8	—
Id.	Fiorenzuola	B	2	1
Id.	Monticelli	B	1	—
Id.	Piozzano	B	—	1
Id.	Pontenure	B	1	—
Id.	Rottofreno	B	1	—
Id.	San Pietro in Cerro	B	3	—
Id.	Vigolzone	B	—	1
Pisa	Montescudario	B	—	1
Id.	San Luce Orciano	B	—	2
Id.	Id.	S	—	1
Pistoia	Montecatini	B	2	—
Id.	Pieve a Nievole	B	1	—
Ravenna	Faenza	B	—	6
Id.	Cotignola	B	—	5
Id.	Bagnacavallo	B	—	3
Reggio Calabria	Careri	B	2	3
Id.	Camini	B	1	1
Id.	Bianco	B	1	1
Id.	Palizzi	B	1	—
Id.	Platì	B	1	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	B	1	—
Id.	Rolo	B	1	—
Rieti	Rieti	B	2	1
Id.	Antrodoco	B	1	—
Roma	Capena	B	1	—
Id.	Manziana	B	6	—
Id.	Moricone	B	4	—
Id.	Roma	B	—	1
Id.	Vallepietra	B	3	—
Rovigo	Calto	O	1	—
Salerno	Campagna	B	1	—
Id.	Battipaglia	B	2	1
Id.	Pontecagnano	B	2	1
Id.	Tramonti	B	1	—
Id.	Capaccio	B	—	3
Id.	Eboli	B	—	2
Savona	Celle Ligure	B	—	1
Id.	Sassello	B	—	3
Taranto	Martina Franca	B	1	—
Teramo	Colonnella	O	—	1
Id.	Giulianova	O	—	1
Id.	Roseto degli Abruzzi	O	—	2
Terni	Terni	B	1	—
Torino	Montaldo	B	1	—
Id.	Pedanea	B	1	—
Id.	Locana	B	1	—
Id.	S. Francesco al Campo	B	1	—
Id.	Valperga	B	1	—
Id.	Collegno	B	—	1
Id.	Moncalieri	B	—	1
Id.	La Loggia	B	—	2
Trento	Ala	B	4	2
Id.	Isera	B	1	—
Id.	Magrè all'Adige	B	3	2
Id.	Mezzolombardo	B	3	—
Id.	Trento	B	—	1
Treviso	Casier	B	1	—
Id.	Castelfranco Veneto	B	1	—
Id.	Cessalto	B	—	1
Id.	Chiarano	B	—	2
Id.	Meduna di Livenza	B	—	6
Id.	Monastier	B	2	—
Id.	Motta di Livenza	B	—	4
Id.	Ponte di Piave	B	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle e pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Treviso	Resana	B	2	3
Id.	San Biagio di Callalta	B	3	—
Id.	Trevignano	B	1	—
Id.	Conegliano	B	1	—
Udine	Lestizza	B	16	7
Id.	Moimacco	B	4	10
Id.	Cividale	B	1	—
Id.	Pasiano	B	—	4
Id.	Pocenia	B	—	1
Id.	Ronchis Latisana	B	—	1
Id.	San Vito al Tagliamento	B	—	1
Id.	Bertiolo	B	—	1
Varese	Rancio Valcuvia	B	—	1
Id.	Brebbia	B	—	1
Id.	Luino	B	—	1
Id.	Travedona	B	—	1
Id.	Cuvio	B	—	1
Id.	Casalzuigno	B	—	1
Id.	Cittiglio	B	—	1
Id.	Mornago	B	—	1
Venezia	Noale	B	—	1
Id.	Torre di Mosto	B	—	2
Vercelli	Borgosesia	B	3	—
Id.	Brusnengo	B	1	—
Id.	Formigliana	B	1	—
Id.	Gifflenga	B	2	2
Id.	Greggio	B	—	1
Id.	Lenta	B	—	2
Id.	Mosso Santa Maria	B	1	—
Id.	Mottalciata	B	—	1
Id.	Salasco	B	1	—
Id.	Trino Vercellese	B	1	—
Id.	Trivero	B	1	—
Verona	Arcole	B	1	—
Id.	Gazzo Veronese	B	1	—
Id.	San Bonifacio	B	1	—
Id.	San Giovanni Lupatoto	B	1	—
Id.	San Pietro in Cariano	B	—	1
Id.	Sorga	B	1	—
Id.	Trevenzuolo	B	1	—
Id.	Villafranca di Verona	B	1	—
Id.	Vigasio	B	1	—
			634	293
Malrossino dei suini				
Agrigento	Canicattì	S	—	1
Alessandria	Mombello Monferrato	S	1	—
Ancona	Osimo	S	3	1
Arezzo	Foiano Chiana	S	—	1
Ascoli Piceno	Amandola	S	1	—
Id.	Fermo	S	1	—
Id.	Monturano	S	3	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	2	1
Id.	Servigliano	S	1	—
Avellino	Aiello Sabato	S	1	—
Id.	Paternopoli	S	1	—
Id.	Serino	S	1	—
Benevento	Fragneto Monforte	S	—	1
Campobasso	Frosolone	S	—	1
Cosenza	Cosenza	S	—	1
Id.	Lungro	S	—	2
Id.	Spezzano Albanese	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle e pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Malrossino dei suini*				
Ferrara	Ferrara	S	3	2
L'Aquila	Celano	S	—	7
Id.	L'Aquila	S	1	—
Modena	San Cesario sul Panaro	S	—	1
Napoli	Capri	S	—	1
Novara	Gabiate	S	—	4
Padova	Piacenza d'Adige	S	—	2
Id.	Lozzo	S	1	—
Parma	Parma	S	—	1
Pescara	Popoli	S	—	2
Id.	Pescara	S	—	2
Id.	Pianella	S	—	1
Ragusa	Ragusa	S	1	—
Reggio Emilia	Correggio	S	1	—
Id.	Reggio Emilia	S	—	1
Id.	Rio Saliceto	S	—	1
Rieti	Rieti	S	—	7
Rovigo	Adria	S	1	—
Id.	Trecenta	S	1	—
Salerno	Caggiano	S	1	1
Id.	Auletta	S	1	—
Teramo	Cellino Attanasio	S	1	1
Id.	Silvi	S	—	1
Id.	Teramo	S	—	1
Torino	Vinovo	S	—	1
Trento	Pergine	S	—	1
Treviso	Asolo	S	—	1
Udine	Azzano Decimo	S	1	—
Id.	Cividale	S	—	1
Id.	Buttrio	S	—	1
			29	51
Peste e setticemia dei suini				
Ancona	Senigallia	S	2	—
Id.	Osimo	S	2	1
Arezzo	Cortona	S	—	3
Ascoli Piceno	Amandola	S	2	—
Id.	Ascoli Piceno	S	2	—
Id.	Campofilone	S	—	2
Id.	Comunanza	S	—	1
Id.	Cossignano	S	—	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	—	1
Avellino	Cassano Irpino	S	—	1
Bergamo	Antegnate	S	—	1
Bologna	San Lazzaro di Savena	S	—	1
Campobasso	Larino	S	—	1
Id.	Provvidenti	S	—	1
Id.	Santa Croce di Magliano	S	—	4
Catanzaro	Santa Caterina del Jonio	S	—	1
Id.	Tiriolo	S	—	1
Id.	Settingiano	S	—	1
Cremona	San Martino del Lago	S	—	1
Forlì	Forlì	S	4	—
Id.	Cesena	S	—	1
Id.	Santa Sofia	S	—	1
Frosinone	Santa Apollinare	S	—	2
Id.	Aquino	S	3	—
L'Aquila	Fagnano Alto	S	—	1
Id.	Fossa	S	—	1
Id.	L'Aquila	S	—	2
Id.	Tornimparte	S	—	3
Lecce	Lecce	S	1	—

Segue: *Peste e setticemia dei suini*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Milano	Pero	S	—	1
Modena	Savignano sul Panaro	S	—	1
Napoli	Somma Vesuviana	S	—	1
Novara	Momo	S	—	1
Nuoro	Ussassai	S	—	3
Padova	S. Margherita d'Adige	S	—	1
Pavia	Pavia	S	1	—
Id.	Alagna	S	1	—
Id.	Landriano	S	—	1
Pesaro	Montelabate	S	—	3
Id.	Pesaro	S	—	2
Id.	San Lorenzo in Campo	S	—	3
Pescara	Pescara	S	—	4
Id.	Catignano	S	—	2
Id.	Montesilvano	S	—	1
Potenza	Venosa	S	1	—
Ravenna	Alfonsine	S	—	5
Reggio Calabria	Antonimina	S	1	1
Id.	Caulonia	S	1	1
Id.	Careri	S	1	2
Id.	Camini	S	2	1
Id.	Locri	S	1	1
Id.	Pazzano	S	1	—
Id.	Reggio Calabria	S	1	—
Reggio Emilia	Bibbiano	S	—	1
Rieti	Rieti	S	—	5
Id.	Forano	S	—	1
Roma	Velletri	S	2	—
Rovigo	Adria	S	2	—
Id.	Ariano Polesine	S	1	—
Id.	Fratta Polesine	S	1	—
Id.	Frassinelle Polesine	S	1	—
Id.	Taglio di Po	S	1	—
Id.	Villadose	S	6	—
Id.	Villanova del Ghebbo	S	1	—
Salerno	Gioi Cilento	S	2	1
Id.	Padula	S	1	—
Id.	Rutino	S	1	—
Id.	Acerno	S	2	1
Id.	Montecorvino Rovella	S	1	—
Id.	Castelnuovo Cilento	S	1	1
Sassari	Nulvi	S	—	3
Siena	Radda in Chianti	S	1	—
Id.	Radicondoli	S	1	—
Terni	Terni	S	1	3
Udine	Visco	S	1	—
Id.	Spilimbergo	S	1	—
Id.	Codroipo	S	—	3
Id.	Cividale	S	—	1
Viterbo	Tarquinia	S	—	3
			55	91

Rabbia

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Montecarotto	Can	—	1
Arezzo	Cortona	Can	—	1
Ascoli Piceno	Comunanza	Can	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Monturano	Can	—	1
Id.	Petritoli	Can	—	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	Can	—	2
Caltanissetta	Mazzarino	Can	—	1
Chieti	Gissi	C Cap	—	2
Id.	Guardiagrele	Can	—	1
Id.	Vasto	Fel	—	1

Segue: *Rabbia*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Firenze	Firenze	Can	—	1
Lucca	Viareggio	Can	—	1
Messina	Mandanici	Can	—	1
Roma	Roma	Can	—	3
Salerno	Montecorvino Rovella	Can	1	—
Siracusa	Francoforte	Can	—	1
Terni	Orvieto	Can	1	—
Id.	San Venanzo	Can	—	1
Id.	Terni	Can	—	1
			2	22

Rogna

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Cerreto d'Esi	O	—	1
Id.	Fabriano	O	6	—
Ascoli Piceno	Acqua Santa	O	—	8
Benevento	Cerreto Sannita	O	1	—
Id.	Cusano Mutri	O	—	4
Campobasso	Agnone	O	9	—
Catanzaro	Cotronei	O	—	1
Chieti	Castiglione Messer Marino	O	7	—
Cosenza	Cassano Ionico	O	—	1
Id.	Laino Bruzio	O	1	—
Id.	Rossano	O	1	—
Forlì	Modigliana	O	—	1
Id.	Forlimpopoli	O	2	—
Grosseto	Arcidosso	O	5	—
Id.	Castellazzara	O	50	—
Id.	Grosseto	O	2	—
Id.	Orbetello	O	1	—
Id.	Pitigliano	O	1	—
Id.	Seggiano	O	—	1
Id.	Sorano	O	66	—
Id.	Massa Marittima	O	1	—
L'Aquila	Avezzano	O	1	—
Id.	Barete	O	1	—
Id.	Calascio	O	1	—
Id.	Campotosto	O	1	—
Id.	Capitignano	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Celano	O	—	1
Id.	Fagnano Alto	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	L'Aquila	O	1	—
Id.	Magliano de' Marsi	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Ocre	O	1	—
Id.	Oricola	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Sulmona	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Id.	Tione	O	1	—
Id.	Tornimparte	O	1	—
Id.	Villa Santa Lucia	O	1	—
Latina	Formia	O	1	—
Id.	Cisterna	O	2	—
Id.	Latina	O	8	—
Id.	Prossedi	O	2	—
Id.	Terracina	O	1	—
Matera	Colombaro	O	1	—
Id.	Ferrandina	O	4	—
Id.	Garaguso	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Rogna*			
Matera	Pisticci	O	1	—
Id.	San Mauro Forte	O	4	—
Id.	Stigliano	O	3	—
Pescara	Bussi	O	—	3
Potenza	Balvano	O	1	—
Id.	Calvello	O	1	—
Id.	Forenza	O	2	—
Id.	Melfi	O	3	—
Id.	Palazzo San Gervasio	O	5	—
Id.	Lavello	O	1	—
Rieti	Posta	O	2	—
Id.	Leonessa	O	1	—
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Anguillara Sabazia	O	2	—
Id.	Artena	O	1	—
Id.	Bracciano	O	3	—
Id.	Campagnano di Roma	O	8	—
Id.	Cerveteri	O	7	—
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Guidonia	O	1	—
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Percile	O	2	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Pomezia	O	5	—
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	3	—
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Sant'Oreste	O	2	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Id.	Vicovaro	O	1	—
Taranto	Laterza	O	7	—
Terni	Arrone	O	1	—
Id.	Terni	O	7	—
			180	21
Agalassia contagiosa delle pecore e capre				
Catanzaro	Petrizi	Cap	—	1
La Spezia	Arcola	O	—	1
Id.	Lerici	O	—	1
Latina	Priverno	Cap	1	—
Id.	Norma	Cap	—	2
Roma	Gorga	Cap	2	—
Id.	Pomezia	O	1	—
			4	5
	Farcino criptococcico			
Alessandria	Morano Po	E	1	—
Bari	Adelfia	E	1	—
Id.	Bari	E	4	—
Id.	Bisceglie	E	1	—
Id.	Bitonto	E	1	—
Id.	Conversano	E	1	—
Id.	Modugno	E	2	—
Id.	Noicattaro	E	1	—
Id.	Palo del Colle	E	2	2
Benevento	Guardia Sanframondi	E	—	1
Bergamo	Cavernago	E	1	—
Bologna	Bologna	E	3	—
Brescia	Urago d'Oglio	E	1	—
Cagliari	San Vero Milis	E	—	1
Id.	Villaurbana	E	—	1
	Segue: *Farcino criptococcico*			
Campobasso	Bonefro	E	1	1
Catania	Bronte	E	1	—
Id.	Catania	E	11	5
Id.	Linguaglossa	E	1	—
Id.	Randazzo	E	3	—
Catanzaro	Nicastro	E	—	1
Id.	Sembiase	E	—	1
Genova	Moneglia	E	—	2
Id.	Sestri Levante	E	—	1
La Spezia	Beverino	E	1	—
Id.	Bolano	E	1	—
Id.	La Spezia	E	2	1
Id.	Pignone	E	2	—
Id.	Riccò del Golfo di Spezia	E	1	—
Napoli	Arzano	E	1	1
Id.	Castellammare di Stabia	E	1	1
Id.	Napoli	E	2	—
Ragusa	Comiso	E	—	2
Id.	Vittoria	E	2	2
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	12	—
Roma	Montelibretti	E	—	1
Salerno	Serre	E	1	1
Id.	Pontecagnano	E	—	1
Sassari	Sassari	E	—	5
Id.	Ittiri	E	—	1
Siracusa	Carlentini	E	1	—
Taranto	Avetrana	E	1	—
Id.	Ginosa	E	12	—
Id.	Maruggio	E	1	—
Id.	Sava	E	—	1
Trapani	Castellammare del Golfo	E	3	1
Id.	Marsala	E	8	—
Id.	Santa Ninfa	E	2	1
Vercelli	Trino Vercellese	E	1	—
Id.	Bianzè	E	1	—
			92	35
	Aborto epizootico			
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Avellino	Calabritto	B	—	1
Bergamo	Dezzo di Scalve	B	1	—
Ferrara	Ferrara	B	—	3
Grosseto	Massa Marittima	B	1	—
Novara	Vinzaglio	B	—	1
Parma	Parma	B	—	1
Piacenza	San Giorgio Piacentino	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	1	—
Udine	Aquileia	B	3	—
Id.	Fontanafredda	B	6	—
Id.	Montereale Cellina	B	1	—
Id.	Rigolato	B	5	—
Id.	Comeglians	B	1	—
Id.	Udine	B	1	—
Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	Sesto al Reghena	B	1	—
Venezia	Annone Veneto	B	1	—
Id.	Cona	B	—	1
			24	8
	Vaiuolo ovino			
Brindisi	Cellino San Marco	O	1	—
Id.	Oria	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Vaiuolo ovino*				
Brindisi	Torre Santa Susanna	O	—	1
Lecce	Guagnano	O	1	1
Taranto	Taranto	O	3	—
			6	2
Morbo coitale maligno				
Bergamo	Caravaggio	E	—	1
Id.	Martinengo	E	2	—
Id.	Mornico al Serio	E	1	—
Brescia	Pontoglio	E	12	—
Id.	Cologne	E	1	—
Id.	Urago sull'Oglio	E	1	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	E	3	—
Padova	Campodarsego	E	2	—
Id.	Campo San Martino	E	1	—
Id.	Cartura	E	1	—
Id.	Conselve	E	2	—
Id.	Loreggia	E	1	—
Id.	Piombino Dese	E	1	—
Id.	San Giorgio delle Pertiche	E	2	—
Id.	San Martino di Lupari	E	1	—
Id.	Santa Giustina in Colle	E	2	—
Id.	Villa del Conte	E	2	—
Id.	Villafranca	E	1	—
Treviso	Castelfranco Veneto	E	1	—
Venezia	Chioggia	E	2	—
Id.	Concordia Sagitaria	E	—	1
Verona	Erbè	E	2	—
Id.	Sorgà	E	2	—
			43	2
Influenza del cavallo				
Arezzo	Bibbiena	E	—	1
			—	1
Setticemia emorragica				
Lecce	Nardò	O	1	—
			1	—
Colera dei polli				
Ravenna	Ravenna	P	—	4
Id.	Lugo	P	—	7
Reggio Calabria	Camini	P	2	1
Id.	Laganadi	P	—	5
Id.	Placanica	P	1	1
Id.	Riace	P	1	—
Reggio Emilia	Rolo	P	1	1
Sassari	Thiesi	P	7	—
Udine	Azzano Decimo	P	—	1
Id.	Spilimbergo	P	—	1
			12	21
Peste aviaria				
Ancona	Senigallia	P	—	3
Ascoli Piceno	Amandola	P	9	13
Id.	Ascoli Piceno	P	1	1
Id.	Cossignano	P	1	1
Id.	Falerona	P	—	1
Id.	Fermo	P	1	—
Id.	Montalto nelle Marche	P	1	—
Id.	Montegallo	P	13	—
Id.	Montemonaco	P	—	14
Id.	Monte Vidon Combatte	P	14	—
Id.	Petritoli	P	1	—
Id.	Roccafluvione	P	2	—
Id.	Servigliano	P	2	—
Forlì	Galeata	P	1	—
Id.	Modigliana	P	1	—
Id.	Bertinoro	P	—	1
Segue: *Peste aviaria*				
Pesaro	Cagli	P	—	4
Id.	Colbordolo	P	—	5
Id.	Fano	P	—	6
Id.	Macerata Feltria	P	—	4
			47	41
Laringo tracheite infettiva dei polli				
Campobasso	Carovilli	P	4	—
Catania	Biancavilla	P	1	—
Id.	Bronte	P	1	—
Chieti	Gissi	E	—	1
Firenze	Vicchio	P	—	1
Modena	Fiorano	P	—	2
Pistoia	Lamporecchio	P	1	—
Id.	Pistoia	P	2	—
Ravenna	Ravenna	P	—	13
Id.	Cervia	P	—	15
Id.	Alfonsine	P	—	9
Reggio Emilia	Correggio	P	—	1
Id.	Gattatico	P	—	1
Id.	Guastalla	P	1	3
Id.	San Polo d'Enza	P	1	—
Id.	Viano	P	—	4
Salerno	Salerno	P	1	1
Id.	Battipaglia	P	1	1
Id.	Lustra	P	1	1
Id.	Salento	P	—	2
Udine	Spilimbergo	P	—	1
Venezia	Dolo	P	—	4
			14	56

RIEPILOGO
dal 1° al 15 aprile 1946 - N. 7

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	16	21	22
2	Carbonchio sintomatico	4	4	6
3	Afta epizootica	50	378	927
4	Ma rossino dei suini	27	47	80
5	Peste e setticemia dei suini ...	35	79	146
6	Rabbia	12	19	24
7	Rogna	18	87	201
8	Agalassia delle pecore e delle capre	4	7	9
9	Farcino criptococcico	22	50	127
10	Aborto epizootico	11	19	32
11	Vaiuolo ovino	3	5	8
12	Morbo coitale maligno	6	23	5
13	Influenza del cavallo	1	1	1
14	Setticemia emorragica	1	1	1
15	Colera dei polli...........	5	10	33
16	Peste aviaria.............	4	20	48
17	Laringo tracheite infettiva dei polli	11	22	70

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(2095)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 65 dell'11 settembre 1946 riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A.

In conformità degli accordi intervenuti con i competenti organi, il Ministero industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 65 dell'11 settembre c. a. ha comunicato i seguenti prezzi stabiliti per le principali merci d'importazione del programma U.N.R.R.A.

1. Mieti-legatrici:
con falciatrice di m. 1,52: L. 70.000 ciascuna;
con falciatrice di m. 2,10: L. 85.000 ciascuna;
(per merce resa franco magazzino dei Consorzi agrari).
2. Apparecchi per mietere (alle stesse condizioni di consegna): L. 3.000 ciascuno.
3. Falciatrici (alle stesse condizioni di consegna): L. 35.000 ciascuna.
4. Aratri:
bivomere: L. 55.000 ciascuno;
trivomere: L. 80.000 ciascuno;
(alle stesse condizioni di consegna).
5. Rimorchi di una tonn. di portata con due ruote gommate (alle stesse condizioni di consegna): L. 55.000 ciascuno;
6. Nitrato ammonico 31/35% peso netto imballaggio gratis (alle stesse condizioni di consegna): L. 2.400 per q.le.
7. Seme di pisello da foraggio (alle stesse condizioni di consegna): L. 25 al Kg.
8. Seme di veccia (alle stesse condizioni di consegna): L. 45 al Kg.
9. Seme di granone da foraggio (alle stesse condizioni di consegna): L. 25 al Kg.
10. Sorgo sudanese peso netto imballaggio gratis (alle stesse condizioni di consegna): L. 40 al Kg.
11. Sciroppo di granturco:
per destinazione alle industrie: L. 50 al Kg.;
per destinazione ad uso alimentare diretto con distribuzione controllata: L. 35 al Kg.;
(per merce resa franco magazzino consegnatario).
12. Panelli di seme di cotone (franco stabilimento): lire 1.000 per q.le.
13. Alcole etilico denaturato - imballaggio gratis (franco magazzino consegnatario): L. 200 per litro.
14. Antracite per Elettrodi (al porto di sbarco): L. 5.250 alla tonnellata.
15. Coke di petrolio (per merce resa cif): L. 5.275 alla tonn.
16. Cappellaccio di miniera (opencast) (per merce resa cif): L. 2.450 alla tonnellata.
17. Benzolo:
industriale: L. 55 per Kg.;
puro: L. 60 per Kg.;
(per merce resa franco magazzino consegnatario).
18. Toluolo (per merce resa franco magazzino consegnatario): L. 75 al Kg.
19. Gomma grezza qualità base M.S./1 (franco magazzino consegnatario): L. 200 al Kg.
20. Colofonia - peso netto - imballaggio gratis (franco magazzino consegnatario): L. 100 al Kg.
21. Banda stagnata (franco magazzino consegnatario): L. 100 al Kg.
22. Insulina:
fiale da 100 unità 5 cc.: L. 12 ciascuna;
fiale da 100 unità 10 cc.: L. 18 ciascuna;
fiale da 200 unità 5 cc.: L. 18 ciascuna;
fiale da 200 unità 10 cc.: L. 23 ciascuna;
fiale da 400 unità 5 cc.: L. 29 ciascuna;
fiale da 400 unità 10 cc.: L. 35 ciascuna;
fiale da 800 unità 12 cc.: L. 58 ciascuna.
23. Penicillina:
per fiale da 100.000 unità: L. 235 ciascuna;
per fiale da 200.000 unità: L. 450 ciascuna.

(2840)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 settembre 1946 - N. 194

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	90,775
Id. 3,50 % 1902	84,20
Id. 3 % lordo	71,50
Id. 5 % 1935	96,475
Redimibile 3,50 % 1934	79,525
Id. 5 % 1936	96 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,925
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,575
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,625
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,175
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	96,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	96,95
Id. 5 % convertiti 1951	96,525

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

(3ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati nominativi

Si notifica che è stata denunziata la perdita dei certificati nominativi n. 262 e n. 263 intestati rispettivamente a « Duca Dusmet de Smour Marino » e « Duca Dusmet de Smour Giovanni » domiciliati a Napoli, rappresentanti complessivamente n. 5 obbligazioni 4,50 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato » (Elfer) e fatta domanda a questo Consorzio affinchè, previe le formalità prescritte, vengano rilasciati due nuovi certificati.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 75 del regolamento generale del Debito pubblico ed all'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 gennaio 1945, n. 19 — applicabili ai titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche per effetto dell'art. 2 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627 — si avvisa chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dopo la terza delle prescritte pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questo Consorzio nei modi prescritti dall'art. 76 del citato regolamento.

Il presidente: G. B. BOERI

(2842)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.